

P. Q. M., la Corte, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, dichiara efficace nel territorio della Repubblica d'Italia la sentenza di divorzio in data 27 ottobre 1976 pronunciata dalla Corte Suprema dello Stato di New York (U.S.A.) fra Comba Adolfo e Otero Alicia. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torre Pellice (Torino) di procedere alle prescritte trascrizioni ed annotazioni. Dichiara non aversi luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, sentenza 27 dicembre 1980

Presidente, RUSSO - Consigliere Rel., FERRANTE - P. M., GIANNINI (concl. conf.)

Société Italo-Belge pour le Commerce et l'Industrie (avv. Stazzi, De Ambrogio) contro
S.p.a. I.G.O.R. (avv. Loffi Randelin, Dognini)

Dalle convenzioni internazionali, quando si sia proceduto all'adattamento ad esse del diritto interno, promanano nuove norme dell'ordinamento statale che, in quanto derogano alla legge generale, hanno natura di legge speciale.

Le norme contenute nell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali derogano ai principi posti dall'art. 2 cod. proc. civ. e dagli articoli 1341, secondo comma e 1342, secondo comma cod. civ.

Ai sensi dell'art. V lett. b della convenzione di New York del 10 giugno 1958, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera possono essere rifiutati solo nella ipotesi in cui la parte, contro la quale la sentenza è invocata, non sia stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della sentenza arbitrale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato l'11 luglio 1978 la Société Italo-Belge pour le Commerce et l'Industrie con sede in Anversa (Belgio) convenne in giudizio avanti a questa Corte la S.p.a. I.G.O.R. con sede in Orzinuovi (Brescia) chiedendo che fosse dichiarata l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale pronunciata in Londra il 1° maggio 1975 dalla F.O.S.F.A. (Federation of Oils, Seeds and Fats Association Ltd.) con la quale la convenuta era stata condannata a pagare ad essa attrice la somma di dollari U.S. 30.100, degli interessi dell'11% su tale somma dal 30 gennaio 1975 al 1° maggio 1975 in dollari 1075.35, oltre alle spese del lodo in 115 sterline inglesi.

Tale condanna era stata pronunciata in seguito all'inadempienza della S.p.a. I.G.O.R. che, avendo acquistato con contratto scritto V 163 dell'11 ottobre 1975 una partita di 150 tonnellate di olio di palma liberiano, con la clausola C.I.F. Genova da essa Société Italo-Belge, si era rifiutata ritirare e pagare la merce dopo che questa era arrivata nel porto di Genova. La merce dovette essere venduta al meglio ad un prezzo inferiore di dollari 39.100 rispetto a quello determinato con il contratto di vendita.

Produsse la copia della sentenza arbitrale regolarmente autenticata dal Notaio James Malcolm Waugh di Londra con firma autenticata dal Consolato generale d'Italia di Londra e la copia del contratto 11 ottobre 1974 sottoscritto dalla S.p.a. IGOR contenente la clausola con la quale le parti avevano devoluto alla F.O.S.F.A. la decisione delle controversie nascenti dal contratto, nonché copia di tali documenti autenticata dal Console generale d'Italia di Anversa. Produsse la traduzione in lingua italiana nelle forme di legge.

Espose che la S.p.a. IGOR si era rifiutata di ottemperare alla sentenza arbitrale, della quale perciò chiedeva la dichiarazione di efficacia ai sensi della legge 19 gennaio 1968 n. 62.

La S.p.a. IGOR, regolarmente costituitasi, chiese il rigetto della domanda eccependo:

1) la inesistenza della convenzione scritta richiesta dall'art. 2 cod. proc. civ. e dai nn. 1 e 2 dell'art. II della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per la disapplicazione del principio della inderogabilità della giurisdizione italiana e conseguentemente la nullità della sentenza arbitrale;

2) in subordine la nullità della clausola compromissoria dedotta dalla attrice perché non approvata per iscritto ma semplicemente richiamata nel contratto;

3) la invalidità della clausola perché non approvata espressamente come richiesto dagli artt. 1341 e 1342 (cod. civ.) e probabilmente perché il contratto contenente la clausola non era stato sottoscritto da essa convenuta;

4) la insufficienza dei termini assegnatili per la costituzione e la difesa nel procedimento arbitrale e in conseguenza, la mancanza delle condizioni richieste dai nn. 2, 3 e 7 dell'art. 797 cod. proc. civ. e dai nn. 1b e 2b dell'art. V della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per la dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza arbitrale. (*Omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve essere anzitutto rilevato che la S.p.a. I.G.O.R. nella comparsa conclusionale, ha espressamente riconosciuto di aver apposto la propria sottoscrizione al contratto stipulato l'11 ottobre 1974 con la Société Italo-Belge pour le Commerce et l'Industrie, contenente la clausola: « Toutes contestations relatives au présent contrat à régler par F.O.S.F.A. dont la decision sera finale. » (Ogni contestazione

relativa al presente contratto da comporsi secondo i termini F.O.S.F.A. (la cui decisione sarà definitiva).

Ciò premesso devono essere esaminate distintamente le eccezioni sollevate dalla S.p.a. I.G.O.R.

La S.p.a. I.G.O.R. eccepisce in primo luogo la inesistenza della convenzione scritta richiesta *ad substantiam* dall'art. 2 cod. proc. civ. (in relazione anche alla convenzione 10 giugno 1958 di New York, art. II nn. 1 e 2) per la lecita disapplicazione del principio generale della inderogabilità della giurisdizione italiana, e quindi la nullità della sentenza arbitrale n° maggio 1975 della quale l'attrice ha chiesto la dichiarazione di efficacia.

Sostiene la clausola non può essere interpretata come diretta a far decidere da arbitri le controversie che eventualmente fossero sorte in dipendenza del contratto perché:

- 1) non richiama neppure *per relationem* una qualsiasi clausola arbitrale inserita in contratti tipo o in un contratto deposito e noto ai contraenti;
- 2) contiene il riferimento ad un ignoto F.O.S.F.A. ed è di significato talmente vago, indeterminato ed indeterminabile che un operatore di normale diligenza non poteva neppure rendersi conto che tale clausola tendeva ad obbligarla ad accettare una procedura arbitrale da attuare all'estero, della quale peraltro le era impossibile conoscere la natura, le modalità e la sede.

L'eccezione è infondata.

La dizione letterale della clausola di cui trattasi non consente alcuna possibilità di dubitare che con la stessa le parti vollero che ogni controversia eventualmente insorta in relazione al contratto, fosse decisa dalla F.O.S.F.A. con pronuncia definitiva.

Orbene, posto che la clausola è espressamente contenuta nel contratto sottoscritto, non avrebbe avuto alcuna ragione di essere un richiamo a contratti contenenti tale clausola.

La S.p.a. I.G.O.R., poi, non può sostenere che le è ignota la F.O.S.F.A.

Nella lettera 15 marzo 1976 diretta alla Banca Provinciale Lombarda, la S.p.a. I.G.O.R. affermò di avere stipulato in precedenza contratti per l'acquisto di olio di palma. Pertanto non è credibile che essa non conoscesse l'esistenza e la sede della F.O.S.F.A. che è la Federazione degli Oli, dei Semi e dei grassi, con sede a Londra, il cui contratto tipo è espressamente richiamato nel contratto stipulato con la attrice.

Le norme sul procedimento arbitrale, poi, sono specificate nell'art. 23 di tale contratto, richiamato nel contratto stipulato tra le parti e pertanto la S.p.a. I.G.O.R. non può opporre di non esserne a conoscenza.

Pertanto deve essere affermato che il contratto stipulato tra le parti contiene la convenzione diretta a far decidere da un arbitro straniero ogni controversia relativa al contratto stesso.

Con la seconda eccezione la S.p.a. I.G.O.R. sostiene la nullità della

clausola perché priva del requisito della forma scritta, richiesta dall'art. 2 del cod. proc. civ. e dai nn. 1 e 2 dell'art. II della convenzione di New York 10 giugno 1958 (alla quale è stata data esecuzione in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62).

L'eccezione è infondata in quanto, come sopra esposto, la clausola è contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti.

Con la terza eccezione la S.p.a. I.G.O.R. sostiene la inefficacia della clausola perché non approvata specificamente per iscritto.

Deduce in proposito che: essendo stato stipulato il contratto in Italia, devono essere applicati gli artt. 1341 e 1342 (cod. civ.) che sanciscono la inefficacia della clausola compromissoria nella ipotesi in cui non sia approvata per iscritto.

L'eccezione è infondata.

L'art. II della convenzione 10 giugno 1958 di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, alla quale è stata data esecuzione in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, recita:

1) Ciascuno degli Stati contraenti riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato tutte le controversie o alcune delle controversie che sono sorte o che potrebbero sorgere tra di loro in conseguenza di un rapporto di diritto determinato, contrattuale o non contrattuale, vertente su una questione suscettibile di essere regolata da un arbitrato;

2) Si intende per « convenzione scritta » una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Orbene, dalle convenzioni internazionali, quando si sia proceduto all'adattamento ad esse del diritto interno, mediante la emanazione della legge di approvazione ed esecuzione, e quando siano entrate in vigore, promanano nuove norme proprie dell'ordinamento statale e queste, in quanto derogano alla legge generale, hanno natura di legge speciale.

La norma sopra trascritta, ammettendo la possibilità che un cittadino italiano si sottometta ad un arbitro straniero per la decisione di una data controversia, contiene tra le sue previsioni anche quella relativa ai requisiti propri della formazione dell'accordo che deve intervenire tra le parti in ordine alla deroga della giurisdizione italiana, stabilendo che un tale accordo deve essere raggiunto mediante una convenzione scritta, e cioè limitandosi a richiedere una manifestazione di volontà espressa in forma scritta.

Orbene le norme contenute negli artt. 1341 e 1342 non sono relative alla forma, strettamente intesa, del contratto, ma impongono uno specifico adempimento che, verificandosi particolari circostanze, è stato ritenuto dalla nostra legge, per regola generale, necessario per una valida formazione dell'accordo.

A tale regola generale fa eccezione la norma contenuta nella convenzione internazionale di cui trattasi.

Questa, infatti, esclude implicitamente con i nn. 1 e 2 dell'art. II che per la formazione dell'accordo sulla deroga della giurisdizione italiana, possano essere richiesti ulteriori adempimenti oltre a quella della clausola scritta pur se contenuta in un testo predisposto dalla controparte.

Perciò le norme contenute nell'art. II della citata convenzione, costituiscono una *lex specialis* che, come deroga al principio posto, in via generale, dall'art. 2 cod. proc. civ., così pure deroga ai principi posti, sempre in via generale, dagli artt. 1341, secondo comma e 1342, secondo comma cod. civ. (arg. Cass. 25 febbraio 1970 n. 439).

Infine la S.p.a. I.G.O.R. eccepisce il difetto delle condizioni per la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale per essere stata questa emessa in violazione dell'art. 797 nn. 2, 3, 7 cod. proc. civ. e dell'art. V n. 2b della citata convenzione.

Deduce in proposito che in data 4 marzo 1975 il Segretario della F.O.S.F.A. la informò che la società attrice aveva chiesto un arbitrato nei confronti di essa convenuta assegnandole termine fino al 18 marzo 1975 per la nomina del proprio arbitro.

Non avendo essa provveduto a tale nomina, in data 21 marzo il Sig. Shave Unilever la informò di essere stato nominato arbitro di ufficio in data 19 marzo e che la controversia sarebbe stata decisa il 10 aprile 1975, e contemporaneamente la invitò a predisporre difese e documenti prima di tale termine, termine che fu poi spostato al 30 aprile.

Sostiene che in tal modo non le sarebbero stati assegnati termini congrui per la nomina del proprio arbitro né per nominare un proprio difensore né per predisporre una efficace difesa; il che costituirebbe violazione del principio, di ordine pubblico, della garanzia del contraddittorio.

L'eccezione è infondata.

In primo luogo va rilevato che ai sensi dell'art. V lett. b della convenzione di New York il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale possono essere rifiutati solo nella ipotesi in cui la parte contro la quale la sentenza è invocata non sia stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale.

Tali ipotesi non ricorrono nella specie in quanto con la lettera 4 marzo 1975 la F.O.S.F.A. informò la S.p.a. I.G.O.R. che la società attrice si era rivolta alla Federazione (cioè ad essa F.O.S.F.A.) per la designazione di un arbitro che, agendo nell'interesse di essa S.p.a. I.G.O.R. si incontrasse con l'arbitro da lei nominato per definire la controversia insorta relativamente al contratto stipulato l'11 ottobre 1974.

È anche insussistente la violazione dell'art. 797 (n. 2) cod. proc. civ. lamentata dalla S.p.a. I.G.O.R. per non esserle stato assegnato un congruo termine per comparire e provvedere alla propria difesa.

Va anzitutto rilevato che nei procedimenti arbitrari, stanti la loro natura e l'esigenza di una rapida definizione della controversia, i termini per il compimento dei singoli adempimenti sono necessariamente più brevi rispetto a quelli dei procedimenti giudiziari.

Nella specie la stessa S.p.a. I.G.O.R. afferma che la data per la discussione dell'arbitrato, fissata in un primo momento (v. telegramma 21 marzo 1975 dell'arbitro designato dalla F.O.S.F.A.) al 10 aprile 1975, fu poi spostata al 30 aprile 1975.

Pertanto il termine di 57 giorni intercorrente tra il 4 marzo 1975 e il 30 aprile 1975 (e anche quello minore di 40 giorni tra il 21 marzo 1975 e il 30 aprile 1975) era più che congruo perché la S.p.a. I.G.O.R. potesse approntare la propria difesa e comparire quindi davanti al collegio arbitrale personalmente o far pervenire all'arbitro nominato le proprie difese.

In proposito non può essere trascurato che gli attuali mezzi di comunicazione (telex) e di trasporto (aereo) richiedono meno di un giorno per far pervenire messaggi e per il trasferimento di una persona dall'Italia a Londra.

La S.p.a. I.G.O.R., poi, non espone alcuna ragione della pretesa violazione alle norme contenute nei nn. 3 e 7 dell'art. 797 cod. proc. civ.

Pertanto deve essere dichiarata la efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale di cui trattasi.

L'attrice ha chiesto la condanna della S.p.a. I.G.O.R. agli interessi maturati successivamente alla pronuncia della sentenza arbitrale.

La richiesta non può essere esaminata perché eccede l'ambito del giudizio di delibazione.

L'accoglimento della domanda comporta la condanna della convenuta al pagamento delle spese del processo.

P. O. M., la Corte dichiara la efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale 1° maggio 1975 pronunciata dalla Federation of Oil, Seeds and Fats Associations Ltd di Londra nella vertenza tra la Société Italo-Belge pour le Commerce et l'Industrie, con sede in Anversa (Belgio) e la S.p.a. I.G.O.R. con sede in Orzinuovi (Brescia). Condanna la S.p.a. I.G.O.R. al pagamento in favore della Société Italo-Belge pour le Commerce et l'Industrie delle spese del processo.....

10-10 GIUSTIZIA CIVILE 1980 no 5
violazione delle norme attinenti alla giurisdizione, in relazione all'art. 409 della l. 11 agosto 1973 n. 533 — deduce che il suo rapporto di lavoro con il Convitto Dante Alighieri, pur ammessa la natura pubblica di questo, non concreterebbe un rapporto di pubblico impiego. Ciò in quanto, egli argomenta, le scuole non statali, anche se parificate o pareggiate, nonostante il sistema di controllo cui sono sottoposte da parte dell'amministrazione statale, conserverebbero il carattere privato, anche quando gestite da enti pubblici, questi agendo, nell'espletamento dell'attività scolastica, *iure privatorum* fuori dei loro fini istituzionali.

A parte, infatti, il rilievo che nel caso del Convitto Dante Alighieri di Messina, « l'istituzione » rientra proprio fra i fini istituzionali dell'ente, è sufficiente ricordare in contrario come, secondo la ormai costante giurisprudenza di queste sezioni unite, la natura pubblica o privata in concreto svolta da un soggetto di diritto pubblico va desunta non tanto dalla correlazione, o meno, di tale attività con le finalità istituzionali dell'ente, quanto piuttosto dal tipo di organizzazione mediante cui essa viene espletata, assumendo i connotati della prima quella che si svolge utilizzando una organizzazione improntata a criteri pubblicistici (sent. n. 4838 del 1977; successivamente, fra le altre, sent. n. 5523 del 1977; n. 2069, 2168, 2170, 3333, 3608 del 1978 n. 5039 del 1979). Sicché una volta accertato, come nella specie, che l'ente abbia utilizzato nello svolgimento di una determinata attività da esso curata, dipendenti inseriti nel proprio apparato istituzionale, siffatta attività va qualificata per ciò solo pubblica, come pubblico è il rapporto d'impiego in attuazione del quale quell'inserimento è avvenuto. (Omissis)

(1) La sentenza 6 maggio 1963 n. 1105, dalla quale consapevolmente le sezioni unite si distaccano (dando peraltro atto della parziale novità degli elementi di fatto assunti a base della attuale opinione), è pubblicata in questa Rivista 1963, I, 2117.

aud YB VIII Italy 49
CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 14 febbraio 1980 n. 1119 — Pres. Rossi — Est. Scanzano — P. M. Silocchi (concl. conf.) — André & C. S.A. (avv. Guidi, Berlingeri, Cutrera e Leone) c. Molino e Pastificio Ponte S. Giovanni s.p.a. (avv. Messina).

(Regolamento di giurisdizione).

[1276/312] Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere - Eseguità in Italia di futura ed eventuale sentenza arbitrale straniera - Domanda diretta alla relativa declaratoria da parte di un giudice italiano - Inammissibilità del regolamento. (Cod. proc. civ., art. 41, 800, 808).

La domanda proposta davanti al giudice italiano, per conseguire un'astratta declaratoria in ordine alla validità o meno di una clausola compromissoria per arbitrato estero, nonché all'eseguità in Italia della futura ed eventuale sentenza arbitrale straniera, non introduce una controversia di merito, cioè una causa diretta all'attribuzione di un bene della vita, o all'accertamento del correlativo diritto, ma tende sostanzialmente ad ottenere dal giudice adito una pronuncia sulla giurisdizione svicolata da una determinata contesa dedotta nel rapporto processuale, e, come tale, destinata ad esaurirsi in se stessa, senza alcun effetto vincolante. In corso di detta controversia, pertanto, deve negarsi l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, il quale postula la pendenza di una causa di merito, nel senso specificato (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con lettera del 21 luglio 1976 la André e C. S.A. di Losanna (Svizzera) riferendosi ad un contratto concluso il 9 dicembre 1975, dava conferma alla S.p.a. Molino e Pastificio Ponte San Giovanni — Moliponte — con sede in Perugia, della vendita di 15.000 tonnellate di grano duro al prezzo di dollari

1061
2

U.S.A. 188,75 per 1000 Kg., Fob porto in San Lorenzo (Canada) alla « Special condition » della sottoposizione di ogni controversia ad arbitrato secondo le regole della Naega- North American Export Grain Association.

Poiché la società acquirente, per mancanza delle condizioni poste dalle leggi valutarie italiane, non poté procurarsi la valuta necessaria al pagamento della merce, questa veniva venduta in danno, ad opera della S.A. André e C. S.A., la quale successivamente dichiarava di voler devolvere la controversia derivata dalla situazione esposta, al Collegio arbitrale previsto dall'art. 3 delle « Condition an Rules » allegate al modello 2 della N.A.E.G.A.

Sulla base di tale premessa la Moliponte, con citazione del 17 gennaio 1977, conveniva avanti al tribunale di Perugia la S.A. André e C. S.A., assumendo che la clausola compromissoria in forza della quale la controparte pretendeva di adire l'arbitro statunitense non era rivestita della necessaria forma scritta (non essendo sufficiente a tal fine la *relatio* ad una normativa estranea al testo del contratto in cui essa clausola era contenuta, e, che comunque non era suscettibile di essere applicata, in quanto l'eventuale sentenza arbitrale (di condanna al pagamento di una somma in valuta di cui essa Moliponte non avrebbe potuto disporre senza l'autorizzazione prescritta dalle leggi valutarie) non sarebbe stata eseguibile in Italia. Chiedeva pertanto che venissero dichiarate nulle le clausole compromissorie su indicate e non suscettibili di esecuzione in Italia il lodo che l'arbitro, adito in base a quella clausola, ritenesse di emettere.

Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta, premesso che la clausola in argomento era stata validamente stipulata, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e chiedeva: a) dichiararsi che la clausola stessa era valida ed efficace, anche ai sensi della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62; b) dichiararsi che il giudice italiano era carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto in cui la detta clausola era contenuta; c) in via incidentale e riconvenzionale dichiararsi valida ed efficace ex art. 799 c.p.c. l'emananda sentenza arbitrale, con condanna della società attrice al pagamento di tutte le somme attribuite a tale sentenza.

In pendenza del processo così istituito la André e C. S.A. ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, prima con ricorso del 18 gennaio 1978, non depositato, e poi con ricorso, di identico contenuto, del 15 marzo successivo, illustrato con memoria. Resiste con distinti controricorsi la S.p.a. Molino e Pastificio Ponte San Giovanni. La ricorrente ha presentato note sulle conclusioni del p.m.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Premesso che i due ricorsi vanno riuniti in quanto prospettano la medesima questione in relazione alla stessa causa, deve rilevarsi che è improcedibile quello notificato il 18 gennaio 1978. Risulta infatti dal certificato esibito dalla società Moliponte (la quale ha provveduto al deposito del controricorso) che il ricorso anzidetto non è stato depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.

Ciò tuttavia — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — non esclude, in sé la ammissibilità del ricorso successivo.

La ricorrente società André e C. S.A. deduce: a) che il contratto stipulato con la Moliponte contiene una valida clausola compromissoria, che devolve alla cognizione di un arbitro straniero tutte le controversie derivanti dal contratto stesso, e quindi anche quella originata dalla sua mancata esecuzione; b) che eventuali vizi della futura sentenza arbitrale, e la eventuale sua inesequibilità in Italia per ragioni di ordine valutario non incidono sull'efficacia e sull'applicabilità della predetta clausola.

Chiede pertanto dichiararsi che il giudice italiano è carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto su indicate.

L'istanza è inammissibile.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è un mezzo che la legge predispone, quale fase incidentale di un processo civile (o amministrativo), per consentire la decisione immediata e definitiva delle questioni di giurisdizione, prospettabili — in relazione alla controversia di merito che è oggetto di quel processo, e quindi — in relazione alla competenza giurisdizionale in ordine alla controversia medesima.

1062 1063

Esso perciò presuppone, ovviamente, la pendenza di una causa di merito cioè di una controversia intorno all'attribuzione di un determinato bene della vita o tanto meno, all'accertamento del correlativo diritto.

Il processo cui si riferisce il presente regolamento non ha per oggetto una controversia di merito (ciò che riconosce esplicitamente, nella memoria difensiva, la stessa ricorrente), limitandosi le parti a chiedere (rispettivamente la Moliponte in forma di accertamento negativo e la André in forma di accertamento positivo) una astratta declaratoria in ordine alla validità della clausola compromissoria ed alla eseguibilità in Italia della futura ed eventuale sentenza arbitrale straniera.

Riguardo a questo secondo punto deve intanto rilevarsi che, anche se fosse ammissibile un'istanza diretta alla declaratoria di riconoscibilità di una sentenza futura ed eventuale (in aggiunta all'unica istanza — prevista dall'art. 3 della convenzione di New York dianzi citata — di riconoscimento ed esecuzione concreti di una sentenza arbitrale determinata) sembra evidente che riguardo ad essa una questione di giurisdizione non sia neppure ipotizzabile, in quanto il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una tale sentenza non può competere che al giudice italiano.

Analoga considerazione potrebbe valere per escludere la configurabilità di una questione di giurisdizione anche riguardo all'accertamento della validità della clausola compromissoria: nel senso che esso, risolvendosi nell'accertamento di un presupposto della giurisdizione del giudice italiano, spetta, in sé, necessariamente a tale giudice, anche se questo poi — riconoscendo la validità di quella clausola — dovesse concludere che difetta di giurisdizione riguardo alle controversie cui la stessa clausola si riferisce. Altra, infatti, è la giurisdizione sul merito, ed altra è quella (che spetta istituzionalmente ad ogni giudice) relativa all'accertamento della propria competenza giurisdizionale sul merito.

Ma la ragione più perentoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento è nella impossibilità di cui già si è fatto cenno — di ravvisare nella causa pendente avanti al tribunale di Perugia una controversia di merito. Ed invero, per quanto ampiamente voglia intendersi questa espressione, è certo che nessun bene e nessuna utilità possono derivare alle parti dalla decisione da loro chiesta al detto giudice. Tale decisione, essendo in definitiva una pronuncia sulla giurisdizione, svincolata dal riferimento ad una controversia determinata che sia stata dedotta nel rapporto processuale, sarebbe destinata ad esaurirsi in se stessa con l'esaurimento del rapporto predetto, e non vincolerebbe nessun giudice né l'arbitro, per l'evidente ragione che ogni giudice (compreso lo stesso tribunale di Perugia, in un rapporto processuale diverso) è inderogabilmente competente a decidere in ordine alla propria giurisdizione, a meno che la relativa questione non sia stata risolta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, o sul punto non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso processo per effetto di una specifica pronuncia non impugnata.

La riprova di tutto ciò è data dal rilievo che la statuizione richiesta dalla Soc. André e C.ie con l'istanza di regolamento (cioè la declaratoria « che il giudice ordinario italiano è carente di giurisdizione per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto di compravendita stipulato il 21 luglio 1976... ») verrebbe ad identificarsi con quella domandata — sul punto della validità o meno della clausola compromissoria — al tribunale di Perugia, e verrebbe ad esaurire l'oggetto del relativo processo, senza possibilità di individuare una materia residua su cui il detto giudice, in quel processo (o gli arbitri) dovrebbe esercitare la giurisdizione nel merito. (Omissis)

(1) Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Cass., sez. un., 21 giugno 1967 n. 1472, in questa Rivista 1967, I, 1397; Cass., sez. un., 6 aprile 1966 n. 901, ivi 1966, I, 1319; Cass., sez. un., 14 aprile 1964 n. 893, ivi 1964, I, 894; Cass., sez. un., 23 ottobre 1961 n. 2343, ivi 1961, I, 1731.

Nel senso che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, sia chiamata a determinare a chi spetti la giurisdizione con riferimento ad una controversia attuale, mentre non possa e non debba pronunciarsi in relazione ad ipotesi astratte, che potrebbero presentarsi in avvenire, cfr. Cass. 30 gennaio 1967 n. 253, Giust. civ. Rep. 1967, v. Competenza civile, 475.

In dottrina cfr. SATTI, Commentario al codice di procedura civile, Milano 1966, I, 164; FLORE, Giurisdizione (volamento di), Encicl. dir., XIX, Milano 1970, 316 ss.; CIPRIANI, Il regolamento di giurisdizione, Napoli 1977, 233 ss.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 14 febbraio 1980 n. 1069 — Pres. Vigorita — Est. Virgilio — P. M. Salemi (concl. diff.) — Fallimento Chiaverri (avv. Cavaliere, Adornato) c. Pecoroni ed altro (avv. Presti, Vallino, Colesanti). (Cassa App. Milano 6 maggio 1977).

[2136/296] Procedimento civile - Registrazione atti e adempimenti fiscali - Sospensione fiscale del processo - Nuova disciplina - Applicabilità ai processi in corso - Riassunzione e prosecuzione dei processi sospesi - Termine. (Disp. prel., art. 11; cod. proc. civ., art. 297, 307; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sulla legge di registro, art. 108; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art. 63).

[2136/296] Procedimento civile - Registrazione atti e adempimenti fiscali - Sospensione fiscale del processo - Nuova disciplina - Riassunzione e prosecuzione del processo sospeso - Termine - Decorrenza - Entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 297, 307; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, art. 63).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che ha soppresso l'istituto della sospensione fiscale, i processi sospesi a norma dell'art. 108 dell'abrogato r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sulla legge di registro, debbono essere riassunti o proseguiti nel termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (1).

È manifestamente infondata — in riferimento all'art. 24 cost. — la questione di legittimità costituzionale degli art. 63 e 77 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 nella parte in cui fanno decorrere il termine per la riassunzione del processo sospeso per irregolarità fiscale dalla data di entrata in vigore delle norme denunciate (2).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il procedimento relativo alla opposizione proposta da Ettore Pecoroni e dalla Soc. Rupe avverso il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e in favore di Nino Chiaverri per il pagamento di L. 24.000.000 fu sospeso ai sensi dell'art. 108 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 a causa della mancata regolarizzazione fiscale di due documenti, dei quali il fallimento del Chiaversi, nel frattempo intervenuto, intendeva avvalersi.

Con ricorso del 6 aprile 1974 il fallimento domandò al giudice istruttore la declaratoria di estinzione del suddetto procedimento perché il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 aveva abrogato la disposizione avanti indicata (sulla sospensione) e non si era provveduto alla prosecuzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Con ordinanza del 13 luglio 1974 il giudice istruttore dichiarò l'estinzione del processo, e questa fu confermata dal tribunale di Milano con sentenza del 24 ottobre successivo.

La corte di appello di Milano — con la sentenza qui denunciata — in riforma della decisione di primo grado, rimise la causa dinanzi al tribunale per la prosecuzione del giudizio.

Osservò che nell'ambito della riforma introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in materia di imposta di registro, rientrano ai fini del tributo concretamente applicabile, soltanto gli atti giuridici formati e presentati per la registrazione successivamente al 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Rilevò, inoltre, che l'art. 63 del citato d.P.R. n. 634 del 1972, per il suo carattere di